



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/58340

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

Fai della Paganella, 05 aprile 2016

Prot. n. MZ6/10-3

## RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 65 DD. 12/08/2015

(ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)

### **Premessa:**

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.";

detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni". Il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." e stabilisce inoltre che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici." Il successivo comma 28 prevede altresì che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla



PEFC™

PEFC/18-21-02/146





# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/58340

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; la delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.". Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013. Disciplina detta materia la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: "La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."

Assume rilievo anche l'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, laddove prevede che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. In data 20 settembre 2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lett. e della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27). Con tale documento s'introducono nuove misure per il controllo e il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali, affermando il principio per il quale le società controllate dagli enti locali devono adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. A tal fine gli enti locali che controllano le società, anche in via indiretta, devono imporre alle medesime alcune misure di contenimento delle spese indicate nel protocollo. Sono inoltre definite delle direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività d'indirizzo, vigilanza e controllo idoneo a prevenire e risolvere situazioni patologiche. L'articolo 8, comma 3, della L.P. 27/2010 è stato integrato dalla L.P. 25/2012: le nuove disposizioni prevedono per le aziende speciali e le istituzioni l'applicazione delle direttive e delle misure per il contenimento della spesa destinate alle società in house.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è "assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata da apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/58340

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

Con deliberazione giuntale n. 65 dd. 12/08/2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune di Fai della Paganella.

Il Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il 26/08/2015 (comunicazione nostro protocollo numero 2836) ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Fai della Paganella in "Amministrazione-Trasparente" "Enti-controllati" "Società-partecipate", link: <http://www.comune.faidellapaganella.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Società-partecipate>.

La pubblicazione era ed è obbligatoria agli effetti dell'art. 1 comma 1 Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10 e dell'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e art. 20 comma 3 del D.lgs. n.39/2013.

Il comma 612 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera di una relazione nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano, la relazione è proposta e quindi sottoscritta dal Sindaco.

Al pari del piano anche la relazione va trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituiscono obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

## **2. Le partecipazioni societarie del Comune di Fai della Paganella**

Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'anno 2015 non prevede dismissioni e presenta il seguente quadro delle partecipazioni societarie del Comune:

- PAGANELLA 2001 SPA
- TRENTA SPA
- TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO SPA
- NOCE SERVIZIO ENERGIA SPA
- CONSORZIO FAI VACANZE
- ASIA AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE
- APT DOLOMITI DI BRENTA PAGANELLA ANDALO LAGO DI MOLVENO FAI DELLA PAGANELLA CAVEDAGO SPORMAGGIORE SCPA
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI
- INFORMATICA TRENTE
- TRENTO RISCOSSIONI SPA
- PRIMIERO ENERGIA SPA
- SET DISTRIBUZIONE SPA
- DOLOMITI ENERGIA SPA

Tabella riepilogativa e aggiornata delle partecipazioni societarie del Comune di Fai della Paganella:



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/58340

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE	FINALITÀ
PAGANELLA 2001 SPA	10,89	gestione degli impianti di risalita
TRENTA SPA	0,15	commercio di gas distribuito mediante condotte, il commercio di energia elettrica e la raccolta, trattamento e fornitura di acqua
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	0,009	l'esercizio dei servizi di Trasporto pubblico urbano, urbano turistico ed extraurbano in Provincia di Trento
NOCE SERVIZIO ENERGIA SPA	1,37	attività connesse alla distribuzione dell'energia elettrica
CONSORZIO FAI VACANZE	41,66	promozione turistica locale
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE ASIA Consorzio-Azienda	2,47	Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
APT DOLOMITI DI BRENTA PAGANELLA ANDALO LAGO DI MOLVENO FAI DELLA PAGANELLA CAVEDAGO SPORMAGGIORE SCPA	9,62	attività di promozione turistica di 'ambito' in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	0,42	La società assicura ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di



PEFC™

PEFC/18-21-02/146





# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/58340

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

		<p>spesa nei settori di interesse comune.</p> <p>Il ruolo e le funzioni del Consorzio dei Comuni Trentini, a partire dall'anno 2006, hanno subito una significativa ed importante integrazione dovuta all'istituzione, con L.P. 15 giugno 2005 n. 7, del Consiglio delle autonomie locali (istituito in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, per assicurare la partecipazione degli Enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Trento) e più precisamente al coinvolgimento del Consorzio dei Comuni Trentini nella gestione degli aspetti legati all'organizzazione e al funzionamento di tale nuovo Organismo di rappresentanza delle Autonomie Locali Trentine.</p>
PRIMIERO ENERGIA SPA	0,086	produzione di energia elettrica
SET DISTRIBUZIONE SPA	0,63	la distribuzione di energia elettrica
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,00005	Gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in regime di proroga fino all'affidamento a nuovo gestore a seguito della gara per l'unico ambito territoriale di competenza della Provincia autonoma di Trento.
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.	0,008	Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/58340

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

		e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	0,009	Accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Fai della Paganella

Sul sito internet del Comune di Fai della Paganella in "Amministrazione-Trasparente" "Enti controllati" "Società-partecipate", è pubblicato l'elenco delle società e, per ciascuna delle società sono indicate: ragione sociale - partecipazione dell'amministrazione e data di inizio partecipazione - durata dell'impegno - onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione - risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari - collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza.

Dal momento che il Piano 2015 non prevede dismissioni nel corso dell'anno non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione per nessuna delle società sopra indicate.

### **3. Misure di contenimento delle spese:**

Alcuni dei suddetti enti, nello specifico INFORMATICA TRENITINA S.P.A. e TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. sono esclusi dal campo di applicazione del citato "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali" 20 settembre 2012 in quanto sono società di sistema partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento che detiene la quota maggioritaria e pertanto sono già assoggettate alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale (art. 1, comma 1 del protocollo 20.09.2012).

Per il CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI, trova applicazione il comma 6 dell'art. 1 del protocollo, cui si rinvia per relationem.

Le partecipazioni societarie del Comune di Fai della Paganella sono veramente minoritarie, tranne per quanto riguarda il Consorzio Fai Vacanze, l'Azienda per il turismo Dolomiti di Brenta Paganella e la società Paganella 2001 spa, pertanto, riprendendo quanto esposto nella relazione trasmessa in data 26/08/2015:

- per quanto riguarda il Consorzio Fai Vacanze, la partecipazione non prevede, al contrario dei soci privati, alcuna quota annuale di adesione o proporzionata al capitale sociale posseduto, ma solo un rimborso relativo all'acquisizione di beni e servizi; la partecipazione è ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, in quanto rilevante per la promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale, intendendo per locale lo stretto ambito del paese;
- per quanto riguarda l'Azienda per il turismo Dolomiti di Brenta Paganella, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007; inoltre la partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto, ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche - private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle;



PEFC™

PEFC/18-21-02/146





# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO


Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/58340

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

- per quanto riguarda la società Paganella 2001 spa, negli ultimi tre esercizi non ci sono stati costi a carico del bilancio comunale.

Si evidenzia che gli Enti capofila, possono impegnare, sulla base degli indirizzi dati, gli organi di detti organismi al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività d'indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 2 settembre 2012, anche in nome e per conto degli altri Comuni.

Il Sindaco  
dott. Gabriele Tonidandel-  
  


Della presente relazione è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella partizione Amministrazione trasparente, e l'invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Sindaco  
- dott. Gabriele Tonidandel -  
